

CASALNUOVO DI NAPOLI

Provincia di Napoli

NUOVO STATUTO COMUNALE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 31/03/2015

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

Art. 2 - Autonomia

Art. 3 - Sede

Art. 4 - Territorio

Art. 5 - Stemma. Gonfalone. Fascia Tricolore. Distintivo del Sindaco. Patrono.

TITOLO II FINALITA'

art. 6 Solidarietà internazionale

art. 7 Cultura

art. 8 Istruzione

art. 9 Ambiente, acqua e territorio

art. 10 Politiche sociali e sanitarie

art. 11 Economia e lavoro

Art. 12 - Pari opportunità

Art. 13 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi

Art. 14 - Tutela dei dati personali

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I Consiglio Comunale

Art. 15 – Presidenza

Art. 16 - Consiglio Comunale. Convalida. Adunanze del Consiglio

Art. 17 - Consiglieri Comunali

Art 18 - Decadenza dei Consiglieri. Cessazione dalla carica di Consigliere

Art. 19- Funzionamento del Consiglio

Art. 20 - Competenze del Consiglio

Art. 21 - Sessioni del Consiglio

Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione

Art. 23 - Prerogative delle minoranze consiliari

Art.24 - Funzionamento di controllo politico amministrativo

Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

Art. 26 - Costituzione di commissioni consiliari di Indagine e di Inchiesta e Commissioni speciali. Indirizzi per le nomine e designazioni

Art. 27– Interrogazioni- Interpellanze -Mozioni-Ordini del giorno

Capo II - Sindaco e Giunta

Art. 28 - Elezione del Sindaco

Art. 29 - Competenze del Sindaco- Linee programmatiche

Art. 30 -Rappresentanza legale

Art. 31 - Il Vice Sindaco

Art. 32 – Delegati dal Sindaco

Art. 33 - La Giunta. Composizione. Nomina. Presidenza

Art. 34 - Competenze della Giunta

Art. 35 - Funzionamento della Giunta

Art. 36 - Cessazione della carica di Assessore

Art. 37 - Mozione di sfiducia

Art. 38 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Art. 39- Anagrafe degli amministratori locali e pubblicità della situazione patrimoniale- Pubblicità delle spese elettorali

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - Partecipazione dei cittadini. Riunioni. Assemblee, consultazioni, istanze e proposte

Art. 40 - Partecipazione dei cittadini

Art. 41 - Riunioni e assemblee

Art. 42 - Consultazioni. Istituzioni delle consulte. Consulte tecniche di settore.

Art. 43 - Istanze Petizioni e proposte

Art. 44 - Libere forme associative. Partecipazione alla vita pubblica locale. Consiglio Comunale dei ragazzi

Art. 45 - Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi presenti a Casalnuovo di Napoli

Art. 46 - Disciplina del referendum

Art. 47 - Effetti del referendum

Art. 48 - Validità del referendum

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Statuto comunale

Art. 50 - Regolamenti

Art. 51 - Albo Pretorio on-line

Art. 52 - Svolgimento dell'attività amministrativa.

Art. 53 - Statuto dei diritti del contribuente. Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

TITOLO VI - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo. I - L'Organizzazione amministrativa

Art. 54 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

Art. 55 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Art. 56 - Incarichi dirigenziali ed indirizzi di gestione

Cap. II Segretario Generale. Responsabili Uffici e Servizi. I servizi pubblici locali

Art. 57 - Il Segretario Generale

Art. 58 - Il Vice Segretario

Art. 59 - Responsabili degli uffici e dei Servizi

Art. 60 - Gestione amministrativa

Art. 61 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

Art. 62 - Le determinazioni ed i decreti

Art. 63. Carta dei servizi pubblici locali

Art. 64 - I servizi pubblici locali

Art. 65 - L'Azienda Speciale

Art. 66 - L'Istituzione

Art. 67 - Società per azioni ed a responsabilità limitata

Art. 68 - Concessioni a terzi

Art. 69 - Gestione dei servizi in forma associata

Cap. III L'Osservatorio Ambientale Indipendente

Art. 70 - Definizione e Compiti

Art. 71 - Composizione e funzionamento (rinvio)

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 72- Programmazione di bilancio

Art. 73- Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

Art. 74- Risorse per la gestione corrente

Art. 75 - Risorse per gli investimenti

Art. 76 - Revisione economico-finanziaria

- Art. 77 – Il sistema dei controlli**
- Art. 78 - Gestione del patrimonio**
- Art. 79 - Appalti e contratti**
- Art. 80 - Disciplina della contabilità**
- Art. 81 - Contabilità finanziaria**
- Art. 82 - Contabilità economica**
- Art. 83- Tesoreria e riscossione delle entrate**

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.84 - Violazioni di norme comunali. Sanzioni**
- Art. 85 - Violazioni di norme di legge. Sanzioni**
- Art. 86 - Modifiche allo Statuto**
- Art. 87 - Abrogazioni e Variazioni**

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Definizione

- 1) Il Comune di Casalnuovo di Napoli è un Ente locale autonomo rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
- 2) E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Autonomia

- 1) Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti, e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
- 2) Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi, e per il completo sviluppo della persona umana. Il Comune sostiene la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli.
- 3) Il Comune, nel realizzare le proprie finalità assume il metodo della programmazione; persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e della convenzione europea relativa alla Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985.
- 4) L'attività dell'Amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione.
- 5) Il Comune, per il raggiungimento dei detti fini, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio. Il Comune ispira la propria attività alla tutela dei valori storici e delle tradizioni locali.
- 6) Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Art. 3 - Sede

- 1) Il Comune ha sede nel Palazzo Civico, ma possono essere aperti uffici anche in altre località del territorio comunale. La sede potrà essere trasferita con deliberazione del Consiglio Comunale.

Presso la detta sede si riuniscono, ordinariamente, tutti gli organi e le commissioni comunali, ad eccezione del Consiglio Comunale, il cui luogo di svolgimento è individuato presso idonei locali di immobili comunali.

Art. 4 - Territorio

1) sono elementi costitutivi del Comune di Casalnuovo di Napoli il territorio e la comunità.

Art. 5 - Stemma. Gonfalone. Fascia Tricolore. Distintivo del Sindaco. Patrono.

1) Lo stemma del Comune raffigura è diviso in due parti: nella prima di colore azzurro è raffigurato un acquedotto romano a cinque punte arcate di colore cotto; nella seconda di colore verde, è raffigurato un aratro al naturale.

2. Il Gonfalone, costituito da un drappo di azzurro e di verde riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto, viene esibito nelle cerimonie ufficiali, nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qualvolta sia necessario rappresentare il Comune in qualsivoglia manifestazione locale o extracomunale.

2) La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.

3) L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

4) L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

5) Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco, che indossa la fascia tricolore, ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme.

6) Il Comune di Casalnuovo di Napoli tutela e conserva le tradizioni locali, quali espressioni della storia e della cultura cittadina. Preserva la tradizionale festa del **Patrono S. Giacomo** si svolge annualmente il 25 luglio.

TITOLO II Finalità

art. 6 Solidarietà internazionale

1. Il Comune favorisce la libertà, la pace e l'incontro fra i popoli. Si impegna per il rispetto, la dignità e l'accoglienza di ogni essere umano, attiva forme di cooperazione, scambi e gemellaggi con le città di tutto il mondo.

2. Promuove e sostiene iniziative che sviluppino il processo di integrazione europea, persegue gli intenti della Carta europea dell'autonomia locale e si impegna per la sua attuazione.

3. Ricerca, nello spirito di solidarietà ed impegnandosi per offrire opportunità di lavoro ed accesso alla casa, l'integrazione sociale degli immigrati e garantisce il rispetto dei loro diritti.

art. 7 Cultura

1. Il Comune valorizza il patrimonio culturale della città in tutte le sue forme, sostiene la produzione di nuove espressioni culturali, favorisce iniziative fondate sulla tradizione storica locale, promuove nel rispetto delle reciproche autonomie la più ampia collaborazione con le Università italiane e le altre istituzioni culturali.

2. Opera per la conservazione e valorizzazione del patrimonio monumentale, artistico, archivistico, documentale e librario e per garantire alla cittadinanza il diritto alla fruizione ed alla consultazione di tale patrimonio.

3. Provvede ad incentivare occasioni di formazione professionale per il restauro, l'artigianato artistico, le espressioni culturali.

art. 8 Istruzione

1. Il Comune opera perché, oltre al superamento di ogni forma di analfabetismo, sia reso effettivo il diritto allo studio ed alla formazione permanente dei cittadini, concorrendo alla realizzazione di un sistema educativo che garantisca a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura.

2. Riconosce la primarietà degli interventi rivolti alla prima infanzia e, nella propria attività amministrativa, persegue il fine del pieno accesso delle bambine e dei bambini ai servizi educativi.

art. 9 Ambiente, acqua e territorio

1. Il Comune riconosce la tutela dell'ambiente e del paesaggio fra i valori fondamentali della comunità. A tal fine, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina, adotta tutte le misure per contrastare e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e dei suoli e per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche, può costituire società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

2. Il Comune riconosce l'acqua come bene comune dell'umanità, appartenente a tutti gli organismi viventi. L'accesso all'acqua è un diritto umano e sociale, individuale e collettivo.

3. Predisporre la costante verifica sulle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel centro storico prevedendo limiti e vincoli per le modifiche di destinazione d'uso.

4. Sottopone a particolare garanzia di conservazione e salvaguardia le aree agricole, le coltivazioni e le alberature.

5. Ai fini dell'adozione degli atti di rispettiva competenza in materia ambientale, gli organi istituzionali dell'Ente e i Dirigenti si avvalgono degli studi e degli accertamenti effettuati dall'Osservatorio Ambientale Indipendente.

art. 10 Politiche sociali e sanitarie

1. Il Comune pone al centro della sua azione amministrativa il riconoscimento e la tutela della persona umana.

2. Concorre a garantire il diritto alla salute e promuove una diffusa educazione sanitaria per un'efficace opera di prevenzione. Assicura i servizi per l'informazione e l'emergenza sanitaria.

3. Sviluppa un efficiente servizio di assistenza sociale a favore delle categorie più deboli ed emarginate, riconoscendo pari dignità a tutti i soggetti pubblici, privati e del volontariato operanti nel settore.

4. Si impegna a garantire alla popolazione anziana l'accoglienza ed il sostegno necessario e a rimuovere particolari situazioni di povertà e di emarginazione.

5. Attua una politica di interventi sociali a tutela delle famiglie.

6. Opera per assicurare ad ogni cittadino il diritto alla casa. Interviene per il pieno utilizzo del patrimonio immobiliare e favorisce il mercato delle locazioni.

7. Promuove l'attività fisico-motoria e la pratica sportiva e la sana alimentazione quali momenti formativi ed occasioni di incontro e di espressione della persona assicurando l'accesso agli impianti comunali e collabora con le associazioni e le società sportive per garantire l'educazione motoria in ogni fascia d'età.

art. 11 Economia e lavoro

1. Il Comune favorisce il sistema produttivo locale, valorizza la rete di servizi ed infrastrutture, promuove iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato e le attività di supporto al turismo, tutela gli esercizi ed i mestieri tipici, anche con agevolazioni e la definizione di vincoli e prescrizioni urbanistiche.

2. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile. Favorisce una formazione professionale adeguata alla rapida evoluzione del sistema produttivo, nonché le esperienze di lavoro socialmente utili e quelle di inserimento professionale di inabili e portatori di handicap.

Art. 12 - Pari opportunità

1. Il Comune attua condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nell'esercizio delle funzioni istituzionali e nella gestione dei pubblici servizi.
2. Il Comune promuove la presenza dei due sessi nella Giunta, nelle Commissioni consiliari, nelle rappresentanze del Comune, negli enti partecipati.
3. Il Comune è impegnato per creare le condizioni di pari opportunità nello svolgimento della vita sociale in tutti i suoi aspetti.
4. Il Comune condanna l'omofobia

Art. 13 - Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone diversamente abili. Coordinamento degli interventi

- 1) Il Comune promuove e sostiene la realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate.
- 2) Un apposito regolamento disciplina l'attuazione coordinata con lo Stato e la Regione degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap, in attuazione al principio di valorizzazione della persona umana.

Art. 14 - Tutela dei dati personali

- 1) Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO III - ORGANI ISTITUZIONALI

Capo I – Consiglio Comunale

Art. 15 - Presidenza

- 1) Il Consiglio Comunale nella prima seduta dopo le elezioni, elegge fra i suoi componenti, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei Consiglieri, il Presidente del Consiglio ed il Vice-Presidente.
- 2) Ove nelle prime due votazioni nessun candidato riporti la maggioranza prescritta, alla terza votazione è eletto il candidato che riporta il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri Comunali.
- 3) Il Presidente e il Vice costituiscono l'Ufficio di Presidenza, a quest'ultimo sono assicurati l'organico, le attrezzature ed i servizi necessari all'espletamento delle proprie funzioni:
- 4) Il Presidente ed il Vicepresidente durano quanto il Consiglio che li ha espressi. Essi possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di sfiducia motivata.
- 5) La mozione deve essere presentata da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. Qualora non si dovesse ottenere la maggioranza prevista, ma si dovesse ottenere la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, il Consiglio provvede entro 15 giorni ad una seconda votazione. La mozione si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consesso. Se la proposta viene approvata, il Consiglio comunale è convocato entro 10 giorni per la elezione del Presidente e del Vice Presidente.

- 6) Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
- 7) Il Consigliere Anziano sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente.
- 8) Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competa per effetto della carica rivestita.
- 9) Le attribuzioni del Presidente del Consiglio sono le seguenti:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale;
 - b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
 - c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
 - d) assicura il normale svolgimento delle sedute consiliari, avvalendosi anche della forza pubblica;
 - e) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
 - f) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
 - g) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
 - h) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
 - i) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.
- 10) Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
- 11) Il Presidente del Consiglio Comunale deve essere munito di fascia con gli stessi colori dello stemma (colori?)

Art. 16 - Consiglio Comunale. Convalida. Adunanze del Consiglio

- 1) Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto, è composto dal Sindaco e da un numero di Consiglieri stabilito dalla Legge.
- 2) L'elezione del Consiglio Comunale, il numero, la posizione giuridica dei consiglieri, la durata, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla Legge.
- 3) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
- 4) Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.
- 5) La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata dal Sindaco, nel termine di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
- 6) E' presieduta dal consigliere Anziano o, in caso di assenza, impedimento o rifiuto, dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.
- 7) Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei consiglieri eletti, del Sindaco ed all'eventuale surroga dei consiglieri ineleggibili, ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Comunale.
- 8) Il Presidente entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.
- 9) La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta, e quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.
- 10) Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento preveda che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone ed ogni qualvolta il Consiglio lo ritenga opportuno.
- 11) Il Consiglio si riunisce con l'intervento almeno della metà dei consiglieri assegnati.
- 12) Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso.

- 13) Nel computo del numero dei componenti del Consiglio necessari per la validità delle sedute non si considera il Sindaco.
- 14) Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza assoluta dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni, e nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle.
- 15) Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.
- 16) Per gli atti di nomina è sufficiente, salvo diversa disposizione di legge, di Statuto o di regolamento, la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 17 - Consiglieri Comunali

- 1) I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
- 2) Le prerogative ed i diritti dei consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 3) I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
- 4) I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.
- 5) Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare o, secondo le norme del regolamento, in sessioni distinte da quelle destinate alla trattazione degli argomenti di natura amministrativa.
- 6) Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere senza particolari formalità dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, copia di atti, notizie ed informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato.
- 7) Ai Consiglieri possono essere affidati dal Sindaco speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalità fissate nell'atto d'incarico.

Art 18 - Decadenza dei Consiglieri. Cessazione dalla carica di Consigliere

- 1) I Consiglieri Comunali cessano dalla loro funzioni, oltre che nel caso di morte, anche per i casi regolati dalla legge di sospensione, rimozione, ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e dimissioni.
- 2) E' dovere dei Consiglieri Comunali partecipare alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali fanno parte.
- 3) Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 3) La mancata partecipazione a tre sedute consiliari consecutive , senza giustificato motivo, dà luogo, su segnalazione del Segretario Generale, all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 4) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al consiglio dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo Consiliari. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 5) I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni, nei limiti temporali delle norme sul rinnovo degli organismi amministrativi.
- 6) Il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per una delle cause, anche se sopravvenute, di cui al comma precedente, viene attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.
- 7) Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi di Legge, il Consiglio, nella prima adunanza successiva al provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista, che ha riportato, dopo gli eletti il maggior numero di voti, previo esame dei requisiti di eleggibilità del candidato stesso all'ufficio di consigliere comunale. La supplenza ha termine con la cessazione della

sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si procede alla surrogazione in conformità alla legge.

8) Le dimissioni della carica di Consigliere, indirizzate dal consigliere medesimo al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione ovvero annunciate direttamente al Consiglio stesso durante una seduta consiliare con dichiarazione consacrata a verbale. Esse sono irrinunciabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci, la deliberazione di surrogazione deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni accertata dall'acquisizione al protocollo del Comune della relativa lettera o dalla data del verbale della seduta consiliare.

9) Attesa la irrevocabilità ed efficacia istantanea delle dimissioni, il Presidente del Consiglio deve invitare alla riunione nella quale si procede alla surrogazione, il primo dei non eletti della lista che aveva espresso il consigliere dimissionario, perché possa partecipare alla seduta del Consiglio dopo l'adozione dell'atto consiliare di surrogazione e di convalida, che è immediatamente eseguibile, avendo il subentrante acquisito il diritto all'ufficio di consigliere fin dal momento della presentazione delle dimissioni irrevocabili ed efficaci da parte del consigliere dimissionario.

10) Nel caso in cui le dimissioni siano presentate contestualmente ovvero rese con atti separati purché contemporaneamente dalla metà più uno dei membri del consiglio ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, le dimissioni sono irrevocabili ed immediatamente efficaci all'atto dell'acquisizione al protocollo del Comune della relativa comunicazione data a mezzo di una o più lettere di dimissioni.

Art. 19- Funzionamento del Consiglio

1) Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

2) Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle commissioni permanenti, temporanee e speciali.

3) Il regolamento disciplina, altresì, l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

4) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari prevede in particolare:

a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;

b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;

c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;

d) le materie che non possono essere trattate nelle sedute di seconda convocazione, se non con l'intervento di almeno la metà dei Consiglieri assegnati;

e) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico - amministrativo, nonché il funzionamento delle commissioni consiliari.

5) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale deve prevedere l'istituzione di un ufficio di presidenza avente il compito di coadiuvare il presidente nell'esercizio delle sue funzioni, disciplinandone le modalità di costituzione, la composizione e l'organizzazione.

6) Al Consiglio è assicurata dal regolamento una sufficiente dotazione di risorse finanziarie, di mezzi e di personale per il funzionamento, disciplinandone la gestione e le modalità d'impiego. All'atto di formulazione del bilancio preventivo deve essere convocata la conferenza dei capigruppo per stabilire l'entità del budget da inserire nell'apposito capitolo di bilancio relativo al Presidente del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari e delle Commissioni consiliari.

7) Il regolamento assicura le risorse necessarie al funzionamento dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 20 - Competenze del Consiglio

- 1) Il Consiglio determina l'indirizzo politico amministrativo del Comune, adotta gli atti fondamentali previsti dalla legge, e ne controlla l'attuazione.
- 2) La funzione di programmazione del Consiglio si esprime in particolare con l'adozione di un documento di indirizzi generali, finalizzato alla predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, che contenga sia l'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili che la determinazione delle priorità di intervento e l'assegnazione delle risorse per grandi aggregati, in termini sia qualitativi che quantitativi.
- 3) Il Consiglio definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati da conseguire e determina i tempi necessari allo scopo.
- 4) Il Consiglio stabilisce i criteri guida per la concreta attuazione del documento programmatico ed adotta risoluzioni per promuovere, indirizzare e sollecitare l'attività degli organi elettivi e dell'organizzazione.

Art. 21 - Sessioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - . per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente
 - . per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267;
 - . per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
 - . per eventuali modifiche dello Statuto.
- 3) Le sessioni straordinarie ed urgenti potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 22 - Consegna dell'avviso di convocazione

- 1) L'avviso di convocazione, con allegato l'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio on-line e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri o in alternativa inviato tramite e-mail, con avviso di ricevimento, all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Consigliere comunale che ha aderito a tale forma di comunicazione con assenso scritto, nei seguenti termini:
 - a) almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di sessione ordinaria;
 - b) almeno tre giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza qualora si tratti di seduta straordinaria
 - c) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di somma urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta al altri già iscritti all'ordine del giorno.

Art. 23 - Prerogative delle minoranze consiliari

- 1) Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono consentire ai Consiglieri appartenenti ai gruppi delle minoranze consiliari l'effettivo esercizio dei poteri ispettivi e di controllo e del diritto d'informazione sull'attività e sulle iniziative del Comune, delle Aziende, Istituzioni e degli enti dipendenti.
- 2) Ai gruppi delle minoranze consiliari spetta la designazione dei Presidenti delle commissioni consiliari, ordinarie e speciali, aventi funzione di controllo e di garanzia, individuate dal regolamento.
- 3) Spetta altresì ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedano la designazione da parte del Consiglio di propri rappresentanti in numero superiore ad uno.

Art.24 - Funzionamento di controllo politico amministrativo

- 1) Il Consiglio Comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente Statuto e dai regolamenti, per le attività:

- a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;
 - b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.
- 2) Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.
- 3) E' istituito un sistema di controllo interno della gestione, impostato secondo i criteri e con gli strumenti previsti dal regolamento di contabilità, che utilizzerà le tecniche più idonee per conseguire risultati elevati nel funzionamento dei servizi pubblici e nella produzione di utilità sociali. Sui risultati di tale controllo di gestione si attiva un confronto con le organizzazioni sindacali, allo scopo di migliorare, con l'apporto degli stessi lavoratori, l'efficacia dei servizi prestati.
- 4) Il regolamento prevede modalità e tempi per l'inoltro al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Commissione consiliare competente ed al Collegio dei Revisori dei Conti dei risultati di cui al precedente comma e degli indicatori di breve, medio e lungo periodo per il sistematico controllo della gestione. Il Sindaco e gli Assessori delegati riferiscono al Consiglio, con relazioni trimestrali, le proprie valutazioni e lo informano dei provvedimenti adottati.

Art. 25 - Commissioni consiliari permanenti

- 1) Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si articola in commissioni consiliari permanenti.
- 2) Il regolamento ne determina la composizione, nel rispetto del principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza, le modalità di nomina o elezione, il funzionamento, il numero e le attribuzioni.
- 3) I lavori delle commissioni consiliari sono pubblici, salvo i casi previsti dalla legge.
- 4) Le commissioni hanno poteri referenti, redigenti, di controllo, consultivi ed istruttori in ordine a tutti gli atti generali e le materie di competenza del Consiglio.
- 5) Le commissioni consiliari permanenti nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.
- 6) Esse esercitano altresì il controllo politico-amministrativo sull'andamento delle Aziende speciali, delle Istituzioni, delle società di capitali partecipate dal Comune, nonché sui soggetti concessionari dei servizi pubblici.
- 7) Le commissioni consiliari permanenti possono disporre per l'esercizio delle loro funzioni audizioni di pubblici amministratori e funzionari, compresi il Sindaco, gli Assessori, i responsabili degli uffici e servizi ed il Segretario, i quali hanno l'obbligo di intervenire alle audizioni e di cooperare al raggiungimento degli obiettivi delle commissioni, possono inoltre consultare rappresentanti di enti e associazioni o richiedere l'apporto di esperti.
- 8) Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di predisporre e promuovere con le modalità previste dal regolamento l'approvazione da parte del Consiglio di atti d'indirizzo generali e settoriali e di loro integrazioni, modifiche e varianti.
- 9) Il Sindaco, gli Assessori ed i responsabili dei Settori possono partecipare ai lavori delle commissioni permanenti con diritto di parola e di proposta, senza diritto di voto.
- 10) Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.
- 11) Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 26 - Costituzione di commissioni consiliari di Indagine e di Inchiesta e Commissioni speciali. Indirizzi per le nomine e designazioni

- 1) Il Consiglio comunale costituisce, quale Commissione permanente, la Commissione di Controllo e Garanzia con funzione di verifica in ordine alla attuazione della propria azione di mandato.
- 2) Il Consiglio delibera la costituzione di commissioni di indagine e di inchiesta, al fine di accertare la regolarità e la correttezza delle attività amministrative comunali, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.
- 3) Il consiglio delibera la costituzione di commissioni speciali per l'esame di particolari questioni o problemi.
- 4) La presidenza delle commissioni d'indagine e d'inchiesta è riservata alle opposizioni.
- 5) I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo proroga autorizzata dal Consiglio comunale pena la decadenza automatica della Commissione.
- 6) I lavori delle Commissioni si concludono con la presentazione mediante deposito i segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato di una relazione a cura del Presidente della commissione.
- 7) E' in facoltà dei commissari dissenzienti di presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.
- 8) La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di eventuali provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 27– Interrogazioni- Interpellanze -Mozioni-Ordini del giorno

- 1) **L'interrogazione** consiste in una domanda scritta rivolta al Sindaco o ai membri della Giunta comunale per conoscere se un determinato fatto sia vero, od una determinata circostanza sussista o meno, se il Sindaco o la Giunta comunale abbiano avuto notizia in ordine ad una determinata questione e se tale informazione sia esatta, se la Giunta comunale od il Sindaco abbiano assunto una decisione in merito ad un determinato affare ed in generale per sollecitare informazioni, delucidazioni e spiegazioni sull'attività amministrativa del Comune.
- 2) **L'interpellanza** consiste nella domanda rivolta al Sindaco o agli Assessori per conoscere i motivi o gli intendimenti della loro condotta in ordine ad una determinata questione.
- 3) **La mozione** consiste nella richiesta scritta e motivata tesa a promuovere una discussione approfondita e particolareggiata di natura politica, amministrativa o tecnica su di un argomento rientrante nella competenza dell'Amministrazione comunale, indipendentemente dal fatto che l'argomento medesimo abbia già formato o meno oggetto di una interrogazione o di una interpellanza, allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa. La proposta non potrà avere contenuto immediatamente dispositivo e con effetti giuridici obbligatori; essa dovrà pertanto rappresentare una mera indicazione di natura politico-amministrativa in ordine a successivi provvedimenti e rispettivamente in merito all'esercizio delle funzioni di amministrazione attiva da parte degli organi competenti. La mozione deve, sin dal momento della sua presentazione, essere compiutamente formulata ed avere la forma di deliberazione.
- 4) **Ordini del giorno.** Su ogni argomento proposto all'esame ed all'approvazione del Consiglio comunale possono essere presentati ordini del giorno. Essi contengono istruzioni e direttive agli organi di amministrazione attiva in ordine alla esecuzione ed alla attuazione delle decisioni cui gli stessi si riferiscono. Gli ordini del giorno non costituiscono provvedimenti amministrativi con effetti giuridici immediatamente obbligatori.
- 5) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale disciplinerà lo svolgimento della discussione per le tali forme di partecipazione.

CAPO II - Sindaco e Giunta

Art. 28 - Elezione del Sindaco

- 1) Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto ed è membro del Consiglio Comunale.
- 2) Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella seduta di insediamento dopo l'elezione del presidente, pronunciando la seguente formula: *"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti cittadini"*.
- 3) Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.
- 4) Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli altri organi comunali e ne coordina l'attività.
- 5) Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.
- 6) Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo Statuto.
- 7) Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Art. 29 - Competenze del Sindaco- Linee programmatiche

- 1) Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.
- 2) Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.
- 3) Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze degli utenti.
- 4) Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza.
- 5) Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso Aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.
- 6) Il Sindaco nomina il Segretario Generale e conferisce gli incarichi dirigenziali e di responsabilità di Posizione Organizzativa, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
- 7) Il Sindaco indice i referendum comunali.
- 8) Il Sindaco provvede alla costituzione di ufficio posto alle proprie dirette dipendenze per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuitegli dalla legge, costituito da dipendenti dell'ente ovvero da collaboratori esterni assunti con contratto a tempo determinato.
- 9) Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di decreti.
- 10) Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.
- 11) Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.
- 12) Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune.

13) Le dimissioni del Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del Consiglio e della conseguenziale nomina del Commissario trascorso il termine di venti giorni decorrenti dalla data di acquisizione al protocollo del Comune della lettera di dimissioni del Sindaco indirizzata al Consiglio Comunale.

14) Entro detto termine il Presidente convoca il Consiglio Comunale per la mera lettura della lettera di dimissioni, alla quale può seguire un dibattito che si conclude senza alcuna espressione di voto.

15) Il Sindaco che ha ricoperto per due mandati la carica non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile. E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni, sei mesi ed un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.

16) Il Sindaco entro 90 gg. dall'insediamento del Consiglio comunale presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie, evidenziando la priorità

17) Il Consiglio concorre alla definizione delle linee programmatiche attraverso le commissioni consiliari, ciascuna per il settore di propria competenza, mediante un preventivo esame delle proposte illustrate dal Sindaco o dagli Assessori e la formulazione d'indicazioni, emendamenti, integrazioni e direttive utili alla stesura del documento definitivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio entro venti giorni dalla trasmissione da parte del Sindaco.

18) La medesima procedura è osservata nel corso del mandato amministrativo, ove si renda necessario aggiornare in maniera sostanziale l'azione di governo inizialmente definita ed approvata.

19) Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrative e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale .

20) Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico amministrativo del Consiglio.

21) Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo della Giunta ed il programma amministrativo sono sottoposti quadrimestralmente a verifica consiliare straordinaria.

Art. 30 Rappresentanza legale

1. Il Sindaco è legale rappresentante dell'ente, il quale si costituisce nei giudizi in cui l'ente è parte, sia come attore che come convenuto, ferma restando la competenza del Dirigente del Settore Amministrativo- Legale alla nomina, con proprio atto, del legale incaricato al patrocinio.
2. L'esercizio della rappresentanza può essere attribuito a ciascun Dirigente/Responsabile Settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
3. La delega può riguardare:
 - ° la rappresentanza in giudizio: con essa il Sindaco assegna al dirigente/Responsabile del Settore Avvocatura Municipale l'esercizio della rappresentanza dell'ente per tutta la durata dell'incarico, ivi compresa la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti;
 - ° la stipula di convenzioni tra comuni o altri enti: con essa il Sindaco assegna a ciascun dirigente/Responsabile di Settore per quanto di competenza , la rappresentanza alla stipula di convenzioni per lo svolgimento di funzioni e servizi, in attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente.

Art. 31-II Vice Sindaco

- 1) Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.
- 2) In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Art. 32 – Delegati dal Sindaco

- 1) Il Sindaco ha facoltà di assegnare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- 2) Le funzioni di Ufficiale di governo possono costituire oggetto di delega nei modi e nei termini previsti dalla legge, fatta eccezione per i provvedimenti contingibili ed urgenti, che restano di esclusiva competenza del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce.
- 3) Il Sindaco non può delegare la propria competenza generale di capo e responsabile dell'amministrazione o ricomprendere nella delega tutte le proprie funzioni e competenze.
- 4) La delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singoli atti o procedimenti.
- 5) L'atto di delega - in forma scritta obbligatoria - indica l'oggetto, la materia, gli eventuali limiti in cui opera il trasferimento della competenza e deve contenere gli indirizzi generali in base ai quali deve essere esercitata.
- 6) La potestà del delegato concorre con quella del Sindaco e non la sostituisce; il Sindaco può continuare ad esercitare le proprie funzioni e competenze senza alcuna limitazione, anche dopo aver rilasciato delega.
- 7) La delega può comprendere la potestà di compiere tutto il procedimento amministrativo relativo alla potestà delegata, dalla fase istruttoria a quella di emanazione di atti a valenza esterna.
- 8) La delega può essere revocata dal Sindaco in qualunque momento senza alcuna specifica motivazione, essendo concessa come atto meramente discrezionale nell'interesse dell'Amministrazione.
- 9) Le deleghe per settori omogenei sono comunicate al Consiglio e trasmesse al Prefetto.
- 10) Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri l'incarico di svolgere l'attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare determinate questioni nell'interesse dell'Amministrazione. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.
- 11) Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 33 - La Giunta. Composizione. Nomina. Presidenza

- 1) La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiore a quello massimo previsto dalla legge compreso il Vice Sindaco.
- 2) Il Sindaco nomina il Vice Sindaco e gli Assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale, tra i cittadini, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, che sono in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a consigliere comunale assicurando la presenza di uomini e donne, motivando le scelte operate con specifico riferimento al principio di pari opportunità.
- 3) La carica di Assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale.
- 4) In caso di nomina, il Consigliere cessa dalla carica all'atto dell'accettazione e al suo posto subentra il primo dei non eletti.
- 5) Non possono far parte della Giunta contemporaneamente assessori che siano fra loro coniugi, ascendenti, discendenti, o parenti e affini fino al 2° grado ed il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
- 6) Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni ed interni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
- 7) La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
- 8) Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni.

9) Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.

Non possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 34 - Competenze della Giunta

1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione

degli indirizzi generali di governo. Svolge funzioni propositive e d'impulso nei confronti del Consiglio.

2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario generale e dei Dirigenti/Responsabili di P.O..

3) Rientra altresì nella competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo le norme ed i principi stabiliti dallo Statuto in materia di organizzazione e di personale.

Art. 35 - Funzionamento della Giunta

1) Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

2) Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

3) La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4) Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

5) La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

6) Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

7) A discrezione del Sindaco possono essere ammessi a partecipare ai lavori della Giunta dirigenti e funzionari del Comune, cittadini o autorità, al fine di acquisire elementi valutativi sugli argomenti in discussione.

8) Il regolamento disciplina il funzionamento della Giunta per quanto non previsto dallo Statuto.

Art. 36 - Cessazione della carica di Assessore

1) Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, provvedendo con il medesimo atto alla nomina dei sostituti.

2) La revoca è sinteticamente motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario, ed è comunicata al Consiglio nella prima seduta utile unitamente ai nominativi dei nuovi Assessori.

Art. 37 - Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2) Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

3) La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4) Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Generale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art. 38 - Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

- 1) Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
- 2) E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre utilità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
- 3) I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale. Pertanto all'atto della nomina debbono sottoscrivere specifica dichiarazione da depositare presso la segreteria comunale.
- 4) Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
- 5) L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro parenti ed affini fino al quarto grado.
- 6) Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre nei confronti dei responsabili dei Settori in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 39- Anagrafe degli amministratori locali e pubblicità della situazione patrimoniale-Pubblicità spese elettorali

1. Per amministratori locali si intendono ai fini della presente disposizione, il Sindaco, i componenti della Giunta comunale, i consiglieri comunali, gli Amministratori di tutte le società ed Enti partecipati dal Comune, la cui nomina, designazione e/o approvazione è di competenza comunale.
2. agli Amministratori come sopra definiti, si applicano le disposizioni della legge luglio 1982, n. 441 e successive, e d.lgs. n. 33 del 13 marzo 2013, in materia di pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive delle società ed enti partecipati dal Comune.
3. con regolamento comunale vengono individuati gli uffici e le modalità di esercizio della vigilanza per l'ottemperanza alle richiamate disposizioni legislative al fine di assicurare, secondo modalità ordinate e trasparenti, consultabili anche via web, il funzionamento dell'Anagrafe degli Amministratori locali, contenente tutte le informazioni e notizie di cui all'art. 76 del TUEL 267/ 2000 nonché le informazioni sulla situazione patrimoniale.
- 4) Ciascun candidato alla carica di Sindaco e di Consigliere Comunale e ciascuna lista partecipante alle elezioni devono presentare al Segretario Comunale, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione sulla spesa che si prevede di sostenere per la campagna elettorale, indicando anche le relative fonti di finanziamento.
- 5) Tali documenti sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune per tutta la durata della campagna elettorale.
- 6) Entro venti giorni dalla data di proclamazione degli eletti, il Sindaco, i candidati Sindaci nominati consiglieri, i consiglieri comunali e i rappresentanti delle liste presentano il rendiconto delle spese, raggruppate per categoria.
- 7) I rendiconti sono pubblicati all'Albo Pretorio on-line per la durata di trenta giorni consecutivi e restano depositati in Comune per la consultazione anche successivamente alla scadenza del periodo di pubblicazione. Chiunque ha la possibilità di richiederne copia.

TITOLO IV - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.

Capo I - Partecipazione dei cittadini. Riunioni. Assemblee, consultazioni, istanze e proposte

Art. 40 - Partecipazione dei cittadini

- 1) Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità. Considera, a tale fine, con favore, il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico alle predette attività.
- 2) Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali.
- 3) Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:
 - a) le assemblee e consultazioni sulle principali questioni di scelta;
 - b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.
- 4) L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.
- 5) Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidano su situazioni giuridiche soggettive sono garantite forme di partecipazione degli interessati secondo le modalità stabilite dall'apposito regolamento sulla disciplina del procedimento amministrativo, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 41 - Riunioni e assemblee

- 1) Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, culturali, sportive e ricreative.
- 2) L'Amministrazione comunale ne facilita l'esercizio mettendo eventualmente la sede ed ogni altra struttura e spazio idonei a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, e che ne facciano richiesta. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.
- 3) Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
 - a) per la formazione di comitati e commissioni;
 - b) per dibattere problemi;
 - c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

Art. 42 - Consultazioni. Istituzioni delle consulte. Consulte tecniche di settore.

- 1) Il Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2) Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3) Sono istituite le consulte dei giovani, degli anziani, della cultura e dell'ambiente la cui composizione, i criteri di scelta dei membri ed il funzionamento sono stabiliti da apposito regolamento.
- 4) Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione, le funzioni e l'attività, Consulte permanenti con le finalità di fornire all'Amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente. Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più

esperto di nomina consiliare. Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del Bilancio annuale di previsione.

Art. 43 - Istanze Petizioni e proposte

- 1) Gli elettori del Comune in numero non inferiore a 1/20 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi, di adozione degli strumenti di pianificazione, le norme statutarie, l'ordinamento, la pianta organica ed il trattamento economico del personale.
- 2) Le procedure e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessario, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.
- 3) Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.
- 4) Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.
- 5) Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.
- 6) La consultazione dei cittadini può essere realizzata anche attraverso inchieste o sondaggi d'opinione da affidare di norma a ditte specializzate.

Art. 44 - Libere forme associative. Partecipazione alla vita pubblica locale.

Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1) Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali e culturali, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
- 2) A tal fine il Comune:
 - a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
 - b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
 - c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
 - d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
- 3) Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.
- 4) Il Comune di Casalnuovo di Napoli si avvale, in particolare, per le proprie manifestazioni della collaborazione dell'**Associazione Pro-LoCo**.
- 6) Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'**Albo delle associazioni** e depositano il proprio Statuto presso il Settore Politiche Culturali. Il Sindaco ne propone al Consiglio il riconoscimento.
- 7) L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

- 8) Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del **Consiglio Comunale dei ragazzi** e del Sindaco Baby.
- 9) Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica, ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani ed agli anziani, rapporti con l'Unicef.
- 10) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
- 11) Per consentire ai giovani di diventare protagonisti in Consiglio Comunale si dedica almeno una seduta all'anno del C.C. agli studenti delle scuole di Casalnuovo di Napoli.

Art. 45 – Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi presenti a Casalnuovo di Napoli

- 1) La Consulta dei cittadini stranieri ed apolidi presenti a Casalnuovo di Napoli è l'organismo rappresentativo dei cittadini immigrati, in regola con la legge, che risiedono nel territorio comunale.
- 2) La Consulta esercita le funzioni consultive, di collaborazione e propositive riguardo gli interventi che il Comune rivolge ai cittadini stranieri.
- 3) La Consulta favorisce il dialogo e l'integrazione tra le diverse culture, l'inserimento sociale e l'integrazione degli immigrati.
- 4) Le proposte sono indirizzate al Sindaco che, previa istruttoria della giunta comunale, le sottopone al parere delle competenti commissioni, prima di eventuali determinazioni.
- 5) La Consulta è eletta a suffragio diretto dai cittadini stranieri e apolidi con voto libero e segreto secondo le modalità disciplinate da un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 46 - Disciplina del referendum

- 1) Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle nomine ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.
- 2) Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.
- 3) I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme nell'arco di quattro mesi.
- 4) Il Segretario Generale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.
- 5) Il Segretario Generale può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.
- 6) Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta l'anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno o tra il 15 settembre ed il 15 novembre.
- 7) I referendum possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, con esclusione delle tornate elettorali comunali, provinciali e circoscrizionali.

Art. 47 – Validità del referendum

- 1) Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto.
S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.
- 2) Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal

centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

3) Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

4) Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

5) Le norme dello Statuto comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

6) Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul referendum.

Art. 48 - Effetti del referendum

1) Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione hanno partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.

2) Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

3) Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 49 - Statuto comunale

1) Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

2) Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

3) Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal Consiglio a scrutinio palese, con votazioni separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale.

4) Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

5) Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta gironi dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

6) Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale.

Art. 50 - Regolamenti

1) Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

2) Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

3) I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

4) I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 51 - Albo Pretorio on-line

1) Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

- 2) Nel sito internet istituzionale è individuato apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio on-line per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per Statuto a tale adempimento.
- 3) Uno o più dipendenti comunali, sotto il diretto controllo del Segretario Generale, cura la tenuta dell'Albo e la pubblicazione degli atti.

Art.52 - Svolgimento dell'attività amministrativa.

- 1) Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo i criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Art. 53 - Statuto dei diritti del contribuente. Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

- 1) Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale - a domanda o d'ufficio -
deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.
- 2) In mancanza di scadenza specifica il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.
- 3) Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statuario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantirne la piena conoscenza al destinatari e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso e l'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.
- 4) I cittadini hanno diritto - nelle forme stabilite dal regolamento - a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.
- 5) L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.
- 6) I cittadini che vi hanno un interesse giuridicamente rilevante hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.
- 7) Il regolamento individua le categorie di atti per i quali l'accesso è escluso o limitato in ragione della tutela del diritto alla riservatezza delle persone o i casi in cui l'accesso è differito ad evitare pregiudizio o grave ostacolo allo svolgimento dell'attività amministrativa.

TITOLO VI - L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Cap. I – L'Organizzazione amministrativa

Art. 54 - Ordinamento degli Uffici e dei Servizi

- 1) L'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello Statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.
- 2) I regolamenti di cui al precedente comma, sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono adottati dalla Giunta comunale, sulla scorta dei principi e dei criteri direttivi approvati dal Consiglio Comunale.
- 3) Sono esclusi dalla competenza normativa della Giunta gli istituti espressamente riservati per legge al Consiglio o alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
- 4) L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.
- 5) La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

6) La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente equantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'ente.

7) E' riconosciuta ai dipendenti, la professionalità acquisita all'interno dell'ente, mediante la previsione di corsi e/o concorsi interni, nei termini e con le modalità stabilite dalle leggi, dai contratti collettivi e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

8) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

9) Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente.

Art. 55 - Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

1) Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2) Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo;

b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale;

c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto;

3) Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'Amministrazione da sottoporre alla approvazione del Consiglio entro sessanta giorni dal suo insediamento.

4) Nel corso del mandato amministrativo il Consiglio, di propria iniziativa o su proposta della Giunta, adegua i criteri e gli indirizzi di politica del personale in relazione al divenire delle esigenze organizzative, alla programmazione delle risorse umane e finanziarie ed al fabbisogno di personale.

Art. 56 – Incarichi dirigenziali ed indirizzi di gestione

1) Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione alla dirigenza dei compiti e delle responsabilità gestionali.

2) Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte dei dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni dirigenziali.

3) Il Sindaco definisce ed attribuisce con provvedimento motivato gli incarichi di dirigenziali sulla base di criteri di professionalità, attitudine ed esperienza, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4) Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

5) Essi rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi, del raggiungimento degli obiettivi loro affidati e sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'Ente, della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione.

6) Ai sensi dell'art. 107, 2° e 3° comma, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ad essi spettano tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi

definiti con atti d'indirizzo adottati dai competenti organi di governo dell'Amministrazione.

7) In particolare, sono compresi tra i suddetti compiti tutti gli atti di gestione, e, salvo quanto previsto dall'art. 50, comma 3, e dall'art. 54 del suddetto T.U., tutti gli atti e provvedimenti amministrativi, tra i quali oltre a quelli di cui al sopracitato art. 107, 3° comma, lettere f), g), e h), anche gli ordini, le sanzioni amministrative, le occupazioni d'urgenza, gli espropri e analoghi. Nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto, è altresì compito dei dirigenti, per gli atti e le attività di propria competenza, disporre la resistenza in giudizio o promuovere azioni legali a tutela dell'Amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione. In materia di contenzioso tributario la motivata determinazione è sostituita dall'atto motivato di costituzione in giudizio e/o promozione dell'azione legale dinanzi alle Commissioni Tributarie, secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti. Non occorre determinazione preventiva per la costituzione e resistenza in giudizio nel contenzioso relativo a violazioni del codice della strada e a violazioni di norme regolamentari, per la cui definizione la rappresentanza dell'Amministrazione sia stata delegata a funzionari del Corpo di Polizia Municipale ai sensi dell'art. 23 della L. 24.11.1981 n. 689.

8) Per quanto concerne i compiti di cui al precedente comma, la cui adozione o rilascio presupponga accertamenti o valutazioni di carattere discrezionale, le relative modalità e criteri, se non rilevabili dagli stessi programmi e obiettivi di cui al precedente comma 5, o già predeterminati da norme contenute nel presente statuto o nei regolamenti adottati dal competente organo dell'Amministrazione, oppure compiutamente definiti da disposizioni di legge, sono stabiliti da appositi atti d'indirizzo del Sindaco o Assessore delegato.

9) Nel rispetto del principio, attuato con le suddette disposizioni, che spettano ai dirigenti, che rispondono di quanto indicato nel precedente comma 5, tutti i compiti non ricompresi espressamente dalla legge e dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, col regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché col PEG ed eventuali atti integrativi, potranno essere specificati ulteriormente gli atti di gestione e gli atti e provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi, e le relative modalità e criteri, tenendo anche conto dell'assetto organizzativo delle direzioni, e delle relative responsabilità in ordine alla realizzazione dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi loro affidati.

10) In attesa del loro adeguamento alla normativa di legge e del presente statuto le disposizioni contenute nei regolamenti che conferiscono agli organi di governo dell'Amministrazione l'adozione degli atti di gestione e degli atti o provvedimenti amministrativi di cui ai precedenti commi si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti. Non sono applicate le norme contenute nei regolamenti incompatibili con leggi sopravvenute nonché con i principi e le disposizioni di cui al presente articolo.

11) Nei casi d'incompatibilità s'intendono, comunque, direttamente applicabili le disposizioni di legge e del presente Statuto.

12) Nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi possono essere stipulati contratti a tempo determinato per figure professionali di dirigenti o di alta specializzazione, sia a copertura di posti vacanti che al di fuori della dotazione organica, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

12) In relazione alla complessità della struttura operativa interessata o alla natura delle funzioni da attribuire, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere il conferimento della titolarità di uffici e servizi o l'esercizio in forma coordinata

di funzioni dirigenziali anche da parte di funzionari di qualifica inferiore, dotati di idonea professionalità.

13) Gli incarichi di dirigente hanno durata temporanea, comunque non superiore a quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dai regolamenti dell'ente, con provvedimento motivato

8) Il provvedimento di revoca è assunto previo contraddittorio con il dirigente interessato, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e nel rispetto delle norme degli accordi collettivi di lavoro.

14) Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco, fermo restando il potere d'annullamento d'ufficio in caso di atti illegittimi.

15) In caso d'inerzia o ritardo nell'assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

16) E' in ogni caso fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del dirigente inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

17) Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia nell'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Cap. II

Segretario Generale. Responsabili Uffici e Servizi. I servizi pubblici locali

Art. 57 - Il Segretario Generale

1) Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni di Segretario Generale sono disciplinati dalla legge e dai contratti di categoria.

2) Il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme, disciplina l'esercizio delle funzioni del Segretario Generale.

3) Il Comune ha un Segretario Generale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

4) Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali e, su richiesta.

5) Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti

di funzionamento degli organi dell'ente.

6) Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

7) Al fine di assicurare unitarietà e complementarietà all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed

adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

8) Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

9) Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo Statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle

esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

10) Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

Art. 58 - Il Vice Segretario

- 1) Il Comune ha un Vice Segretario che svolge funzioni vicarie del Segretario Comunale e lo sostituisce in caso di assenza od impedimento.
- 2) Il Vice Segretario prende parte quale collaboratore del Segretario alle sedute della Giunta e del Consiglio.

Art. 59 - Responsabili degli uffici e dei Servizi

- 1) Se il Comune è privo di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni - di cui all'art. 107 commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000 n. 267, fatta salva l'applicazione dell'art. 97, comma 4 lettera d) dello stesso T.U. - sono attribuite con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili di Posizione Organizzativa aventi profilo professionale D.
- 2) Spettano ad essi tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del segretario, di cui all'articolo 97 del T.U. 18 Agosto 2000 n. 267.
- 3) Sono attribuiti ai responsabili di P.O. tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dal presente Statuto o dai regolamenti comunali:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipula dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

Art. 60 - Gestione amministrativa

- 1) I dirigenti sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.
- 2) A tal fine ai dirigenti sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.
- 3) Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i dirigenti in particolare:
 - a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme vigenti e in particolare provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla Giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;
 - b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;
 - c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

- d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;
- e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;
- f) Dispongono nell'ambito della delega loro conferita dal Sindaco ai sensi dell'art. 30 del presente Statuto la resistenza in giudizio nonché promuovono azioni legali a tutela dell'amministrazione, adottando allo scopo apposita motivata determinazione.
- g) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo Statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.
- 4) Sono di competenza dei dirigenti gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.
- 5) Fermo restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo Statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i dirigenti nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Art. 61 - Autorizzazioni, concessioni e licenze di competenza dei dirigenti

- 1) Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai dirigenti nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:
 - a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;
 - b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.
 - c) Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai dirigenti e dai funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 62 - Le determinazioni ed i decreti

- 1) Gli atti dei dirigenti e dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.
- 2) Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti".
- 3) Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione o, nel caso in cui comportino spesa, dalla data di apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria.
- 4) A tal fine sono trasmessi all'ufficio competente e da questo restituiti, previa registrazione dell'impegno contabile, entro cinque giorni.
- 5) Entro i successivi tre giorni sono pubblicati all'Albo Pretorio e depositati in copia presso la segreteria comunale.
- 6) Tutti gli atti del Sindaco e dei dirigenti e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.
- 7) L'elenco delle determinazioni vengono inviate ai Capigruppo Consiliari con le medesime modalità previste per le deliberazioni di Giunta.

Art 63. Carta dei servizi pubblici locali

L'erogazione dei servizi pubblici deve ispirarsi a principi di uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione e tutela delle esigenze degli utenti e garantire il

raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia. In base a tali principi ciascun soggetto erogatore adotta una propria Carta dei Servizi.

La Carta dei Servizi individua, rende pubbliche e garantisce le modalità di prestazione del servizio, e i fattori da cui dipende la sua qualità, prevede i meccanismi di tutela per gli utenti e le procedure di reclamo, e assicura la piena informazione degli utenti.

Art. 64 - I servizi pubblici locali

- 1) Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile e economico della comunità locale.
- 2) Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
- 3) Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza organizzativa.
- 4) Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme: in economia; in concessione a terzi; a mezzo di azienda speciale; a mezzo di istituzione; a mezzo di Accordi di programma tra soggetti pubblici diversi; a mezzo Consorzi appositi tra il Comune e la Provincia e/o tra Enti locali; a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio qualora sia opportuno in relazione alla natura od all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati; a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria, a mezzo fondazioni.
- 5) Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza, il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
- 6) La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
- 7) Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
- 8) Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti, dalle società a partecipazione comunale e dalle fondazioni, almeno una volta all'anno, in occasione della approvazione dei bilanci consuntivi al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

Art. 65 - L'Azienda Speciale

- 1) L'Azienda Speciale è ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.
- 2) Sono organi dell'azienda il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale.
- 3) Il Presidente ed i componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che abbiano i requisiti per la nomina a consigliere comunale e documentata esperienza e competenza tecnica ed amministrativa, preferibilmente nello stesso settore di attività dell'azienda.
- 4) Lo Statuto dell'azienda può prevedere ulteriori cause di incompatibilità per la nomina degli amministratori, oltre a quelle contemplate dalla legge e dal presente Statuto.
- 5) Il Sindaco può revocare dall'incarico il Presidente ed i componenti del Consiglio di amministrazione, anche singolarmente, prima della scadenza del mandato, provvedendo contestualmente alla loro sostituzione.
- 6) La nomina, conferma e revoca del Direttore competono al Consiglio di amministrazione dell'azienda.

7) Il Comune conferisce all'azienda il capitale di dotazione, ne determina le finalità e gli indirizzi, ne approva lo Statuto e gli atti fondamentali; verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8) I Revisori dei conti dell'Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale con modalità che assicurino la presenza nel collegio di almeno un componente di designazione della minoranza.

Art. 66 - L'Istituzione

1) L'Istituzione è un organismo strumentale dell'ente per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.

2) Sono organi dell'Istituzione il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Direttore.

3) Essi sono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l'intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata.

4) Il Consiglio Comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell'istituzione, l'ordinamento interno, le prestazioni all'utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti.

5) I bilanci preventivi e consuntivi dell'Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali.

6) L'organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull'attività dell'Istituzione.

Art. 67 - Società per azioni ed a responsabilità limitata

1) Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.

2) Il Consiglio Comunale può costituire società per azioni con partecipazioni minoritarie anche in deroga ai vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche.

3) L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4) I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

5) Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

6) Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 68 - Concessioni a terzi

1) I servizi pubblici sono gestiti con concessione a terzi quando le ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociali siano approfonditamente motivate con analisi dello stato della gestione e concrete verifiche.

2) La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.

3) Le concessioni devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato.

4) Il capitolato relativo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 69 - Gestione dei servizi in forma associata

1) Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di

servizi di comune interesse, con l'obiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l'economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.

2) Possono essere gestite in forma associata anche funzioni amministrative, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano in luogo e per conto degli enti aderenti.

3) Il Comune può, altresì, delegare ad enti o a Comuni contermini l'esercizio di funzioni ed a sua volta riceverne da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all'apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, un'efficiente erogazione dei servizi.

4) I rapporti tra gli enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.

5) Per l'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale o di altra natura, il Comune può partecipare a consorzi.

6) Nelle convenzioni e negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura, debbono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.

7) L'approvazione delle convenzioni per la gestione dei servizi e gli atti costitutivi delle norme associative, comunque denominate, è di competenza del Consiglio Comunale.

Cap. III

L'Osservatorio Ambientale Indipendente

Art. 70 - Definizioni e compiti

1) L'Osservatorio Ambientale Indipendente è un organo che svolge compiti di studio e approfondimento in materia ambientale, a supporto delle valutazioni e delle iniziative degli altri organi dell'Ente riguardanti le problematiche ambientali e la salute dei cittadini.

2) L'Osservatorio Ambientale Indipendente svolge altresì funzioni di raccordo con le strutture tecniche Regionali e Nazionali deputate per legge a effettuare rilievi e controlli ambientali sul territorio, contribuendo alla comunicazione ai cittadini dei dati e delle informazioni relativi alle problematiche ambientali.

3) L'obiettivo dell'Osservatorio è la conoscenza, la comprensione la condivisione dei dati tecnici e scientifici riguardanti l'ambiente e il territorio cittadino nella loro accezione più ampia, al fine di accertare e verificare l'impatto atteso sulla salute dei cittadini; per il perseguimento di tale obiettivo l'Osservatorio svolge le seguenti attività:

- Richiede ed esamina i dati derivanti dal sistema di monitoraggio ambientale e sanitario previsto dalla normativa vigente, in collaborazione con gli organismi istituzionali preposti;
- Valuta attraverso i dati acquisiti la tipologia, la quantità e le caratteristiche degli inquinanti eventualmente presenti nelle acque, nel suolo e nell'aria del territorio cittadini;
- Verifica i risultati dei monitoraggi e richiede, se necessario, eventuali indagini suppletive d'intesa con gli organi dell'Ente;
- Offre il proprio supporto agli altri organi dell'Ente ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, condividendo con gli stessi i dati e le informazioni acquisiti in materia ambientale;
- Rende accessibili ai cittadini le informazioni e i dati raccolti in materia ambientale, nel rispetto della normativa vigente, pubblicandoli periodicamente sul sito web dell'Ente unitamente al resoconto della propria attività;
- Promuove iniziative pubbliche per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle tematiche dell'ambiente e della salute.

Art. 71 – Composizione e funzionamento (rinvio)

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio saranno oggetto di apposita disciplina da approvarsi con provvedimento dell'organo esecutivo.

TITOLO VII PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 72- Programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti è effettuata in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono redatti dalla giunta comunale, previo esame con la commissione consiliare competente dei criteri per la loro impostazione.
3. Il bilancio di previsione per l'anno successivo, corredato degli atti prescritti, è deliberato dal consiglio comunale nei termini di legge, osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.
4. Il consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio comunale.
5. Nell'ipotesi di mancata predisposizione entro i termini di legge da parte della Giunta dello schema di bilancio di previsione e comunque quando il Consiglio non abbia approvato entro il periodo di legge il suddetto schema di bilancio, il Presidente del Collegio dei revisori dei Conti del Comune esercita le funzioni spettanti al Commissario così come disciplinate dall'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.
6. analoghe funzioni commissariali sono esercitate dal Collegio dei Revisori dei conti nei casi di mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio e della deliberazione di dissesto, ex art. 242 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 73- Programma delle opere pubbliche e degli investimenti

1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta comunale propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l'elencazione specifica di ciascuna opera o investimento incluso nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei, comprensivi della verifica di fattibilità, per indirizzarne l'attuazione.
3. Il programma, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, individua le risorse con le quali verrà data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuale e pluriennale. Le variazioni apportate nel corso dell'esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformità ai bilanci annuale e pluriennale approvati.
6. Il programma è soggetto alle procedure di approvazione nei termini e con le modalità di cui al precedente articolo, comma 3, contemporaneamente al bilancio annuale.

Art. 74- Risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando, mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi..

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive ed al livello di fruizione dei servizi.

Art. 75 - Risorse per gli investimenti

1. La giunta comunale attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.
3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dei programmi d'investimento che non trovano copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2.

Art. 76 - Revisione economico-finanziaria

- 1) La revisione economico-finanziaria del Comune è disciplinata dalla normativa statale.
- 2) Il Regolamento di cui al comma 2 del precedente articolo disciplinerà, altresì, che l'organo di revisione sia dotato, a cura del Comune, dei mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
- 3) L'organo di revisione, a richiesta, collabora alla formazione degli atti partecipando alle riunioni del Consiglio e della Giunta. A tal fine sarà invitato, con le procedure previste per la convocazione dei detti organi, alle rispettive riunioni.
- 4) Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni.
- 5) Il procedimento di nomina del Collegio dei revisori è stabilito dalla legge.
- 6) Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.
- 7) La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.
- 8) Nell'esercizio delle loro attribuzioni, i Revisori dei conti hanno accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.
- 9) Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Collegio e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.
- 10) Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Collegio, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Collegio con gli organi elettivi e burocratici.
- 11) Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art. 77 – Il sistema dei controlli

Il Comune si dota di strumenti adeguati a svolgere i controlli interni di regolarità amministrativo- contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo sulla qualità dei servizi erogati e il controllo strategico secondo obiettivi di efficienza, efficacia e qualità dell'azione amministrativa.

Il sistema dei controlli interni è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 78 - Gestione del patrimonio

1. La giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.
2. La giunta comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.
3. La giunta comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.
4. In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la giunta comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.
5. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio comunale. L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modestissimo valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale. L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 79 - Appalti e contratti

1. Il Comune provvede agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permuta, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposito atto indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato ed i motivi che ne sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente individuato secondo i criteri indicati dal regolamento.

Art. 80 - Disciplina della contabilità

1. Il sistema contabile del Comune è disciplinato da apposito regolamento, emanato in conformità alle disposizioni del presente statuto e con l'osservanza delle leggi inerenti la contabilità e finanza degli enti locali.
2. Tale regolamento deve prevedere una contabilità finanziaria ed economica in cui i fatti gestionali sono considerati per il rilievo che essi presentano rispettivamente in termini di acquisizione ed impiego di risorse finanziarie, nonché di costi e ricavi che ne conseguono e di variazioni derivanti per il patrimonio dell'ente.
3. Gli strumenti di previsione contabile sono adottati in coerenza con gli obiettivi indicati dagli atti di programmazione del Comune.

Art. 81 - Contabilità finanziaria

1. La gestione finanziaria si svolge in conformità al bilancio di previsione annuale e pluriennale approvato dal consiglio comunale.
2. Il regolamento di contabilità disciplina il procedimento di approvazione delle variazioni che possono essere apportate al bilancio; sono comunque riservate alla giunta comunale le variazioni connesse ai prelevamenti dai fondi di riserva.

Art. 82 - Contabilità economica

1. La contabilità economica del Comune ha per oggetto tutti i costi delle attività svolte o da svolgere e, limitatamente alle ipotesi previste dagli atti di programmazione, i connessi ricavi.
2. Tale contabilità si articola in un sistema di centri di responsabilità individuati secondo criteri organizzativi o funzionali.
3. Il preventivo economico è allegato al bilancio finanziario e costituisce il parametro di riferimento per il controllo economico di gestione.

Art. 83- Tesoreria e riscossione delle entrate

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune.
2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile.
3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.
4. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la giunta comunale decide, secondo l'interesse dell'ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.
5. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell'ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.84 - Violazioni di norme comunali. Sanzioni

- 1) Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell'ordinanza.
- 2) Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore ad euro 25,00 né superiore a Euro 500,00.
- 3) In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
- 4) Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazione le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24 Novembre 1981 N. 689 e successive modificazioni. Autorità competente è il Sindaco.
- 5) Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di Euro 25,00 e massima di Euro 500,00.

Art. 85- Violazioni di norme di legge. Sanzioni

1) In tutti i casi in cui le norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

Art. 86 - Modifiche allo Statuto

1) Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2) Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.

3) L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei Comuni, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4) Le proposte di abrogazione totale o parziale devono essere accompagnate dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto o di nuove norme.

Art. 87 - Abrogazioni e Variazioni

1) Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali, incompatibili con le norme del presente Statuto, sono abrogate.

2) Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto a tutti i regolamenti comunali saranno apportate le necessarie variazioni.

